



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio.....*208/1*.....IX Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N.14/2012 DEL 10/07/2012

**"MODIFICA DELL'ART.22 DELLA LEGGE REGIONALE 20
DICEMBRE 1973, N.27, COME SOSTITUITO DALL'ART. 3
DELLA L.R. 30 SETTEMBRE 1986, N.26 IN MATERIA DI
NORME SUL REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE"**



L. Assessore

Prot. n. 289/SP del 3 luglio 2012

RELAZIONE

Questo disegno di legge si propone di rendere possibile lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni referendarie regionali con i referendum nazionali di cui all'art. 75 della Costituzione e con le consultazioni elettorali amministrative, regolando gli adempimenti comuni e le modalità del riparto delle spese necessarie per lo svolgimento delle consultazioni tra le amministrazioni interessate, ognuna per la parte di cui ha competenza, secondo il principio di proporzionalità. La normativa che si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale trae origine dalle esperienze maturate dagli Uffici regionali competenti nello svolgimento dei referendum consultivi regionali degli anni passati e persegue il duplice obiettivo di assicurare la effettuazione delle consultazioni referendarie regionali che si rendano necessarie nel più breve tempo possibile e, nel contempo, di ottenere un notevole risparmio di risorse finanziarie per la Regione che, in tal modo, deve far fronte alle spese della tornata referendaria solo in quota parte. La materia oggetto della normativa proposta rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione, come definita in via residuale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.



Peraltro la Corte Costituzionale ha più volte chiarito (*ex multis*, sentenze n. 94/2000, n. 47/2003, n. 214/2010) che spetta al legislatore regionale la competenza a definire, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali, il procedimento per le variazioni territoriali, con l'unico vincolo di consultare le popolazioni interessate così come imposto dall'art. 133, comma 2 della Costituzione. Tale vincolo viene mantenuto dalla normativa che si propone all'approvazione del Consiglio regionale nel testo che segue.

Il presente d.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

Marida Dentamaro



REGIONE PUGLIA
Assessorato Federalismo, risorse umane, enti locali e sistema delle
conferenze

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE
SERVIZIO ENTI LOCALI

Proposta di disegno di legge regionale recante:

"Modifica dell'art. 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, come sostituito dall'art. 3 della l.r. 30 settembre 1986, n. 26, in materia di norme sul referendum consultivo regionale."

Articolo 1

L'art. 22 della l.r. 20 dicembre 1973, n. 27, come sostituito dall'art. 3 della l.r. 30 settembre 1986, n. 26, è così ulteriormente sostituito:

"Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.

La data di effettuazione del referendum deve essere fissata, di norma, in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del decreto.

I referendum consultivi possono effettuarsi ordinariamente nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno. I giorni non compresi in questo periodo non si computano agli effetti del termine previsto dal comma precedente.

La data della consultazione è ordinariamente fissata in concomitanza a quella di referendum nazionali e/o regionali, eventualmente già indetti o, in mancanza, a quella delle elezioni amministrative per almeno uno dei comuni interessati. In tali ipotesi, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e gli orari delle votazioni, nonché il riparto delle relative spese, si applicano le disposizioni in vigore per la consultazione alla quale il referendum consultivo è abbinato.

I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle disciplinate dal precedente comma 4, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'art. 21. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VII Commissione
Consiliare il 23/06/2012

